Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode
Direzione Centrale Organizzazione

Agli Enti Bilaterali

Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Disposizioni operative in materia di rimborso dei versamenti erroneamente effettuati dalle imprese agli Enti Bilaterali.

Premessa

Con riferimento alle richieste di rimborso per versamenti erronei effettuati dalle imprese, si rende necessario un aggiornamento delle disposizioni precedentemente impartite a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra l'Istituto e gli Enti Bilaterali, attraverso le quali vengono disciplinate nuove modalità di riscossione dei contributi destinati al finanziamento delle attività degli stessi enti.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla circostanza secondo cui le suddette Convenzioni escludono la sussistenza, in capo all'Istituto, di un potere di tipo autorizzatorio relativamente alle istanze di rimborso provenienti da singoli associati e rivolte all'ente bilaterale.

Sul piano sistematico, inoltre è opportuno ricordare come l'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha sancito il principio della cooperazione rafforzata tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL nell'attività di contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo che "*i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato*". A tali "segnalazioni qualificate" il legislatore ha attribuito un ruolo di centralità nell'ambito dei procedimenti di contrasto alle indebite compensazioni.

Tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, si comunica che le precedenti istruzioni diramate con nota PEC del 09/08/2019, a firma delle Direzioni Centrali Organizzazione ed Entrate e Recupero Crediti, sono da considerarsi superate e non più applicabili.

Conseguentemente, *a decorrere dalla data di notifica della presente*, si invitano gli Enti in indirizzo ad attenersi alle nuove modalità operative di seguito riportate, che sostituiscono integralmente le precedenti, al fine di

assicurare allo scrivente Istituto la possibilità di effettuare i controlli preordinati al pieno sviluppo della cooperazione rafforzata sopra richiamata.

Istruzioni operative

Al fine di disciplinare in modo uniforme il flusso informativo tra l'Istituto e gli Enti Bilaterali, sono individuate specifiche finestre temporali di riferimento, articolate su base trimestrale.

Gli Enti Bilaterali sono tenuti e gestire le richieste di rimborso presentate dalle aziende, siano esse iscritte o non iscritte, nel rispetto dei trimestri di riferimento, individuati nei seguenti periodi: 1° gennaio/31 marzo, 1° aprile/30 giugno, 1° luglio/30 settembre e 1° ottobre/31 dicembre.

Alla scadenza di ciascun trimestre di riferimento, gli Enti Bilaterali trasmettono alle tre Direzioni Centrali firmatarie apposita comunicazione, corredata da tutta la documentazione relativa alle istanze pervenute e recante i dati essenziali concernenti i versamenti effettuati e i rimborsi richiesti.

Il rimborso può essere disposto dall'Ente Bilaterale decorsi 20 giorni dalla trasmissione della predetta comunicazione.

Per le comunicazioni di cui al presente paragrafo, gli Enti Bilaterali dovranno utilizzare **il prospetto riepilogativo allegato alla presente**, distinguendo le richieste in relazione alle seguenti tipologie di versamento:

1. richieste di rimborso relative a versamenti effettuati dalle aziende **in totale assenza di compensazione di crediti di qualsiasi natura**;
2. richieste di rimborso relative a versamenti effettuati dalle aziende **mediante l'utilizzo in compensazione, anche parziale, di crediti di qualsiasi natura** (quali, a titolo esemplificativo, crediti erariali, INPS, INAIL, ecc.), **di importo inferiore a € 10.000,00** per ciascuna impresa, anche qualora derivanti dal cumulo di più versamenti calcolati in relazione al trimestre di riferimento;
3. richieste di rimborso relative a versamenti effettuati dalle aziende **mediante l'utilizzo in compensazione, anche parziale, di crediti di qualsiasi natura** (quali, a titolo esemplificativo, crediti erariali, INPS, INAIL, ecc.), **di importo pari o superiore a € 10.000,00** per ciascuna impresa, anche qualora derivanti dal cumulo di più versamenti calcolati in relazione al trimestre di riferimento.

Segnalazioni di anomalie o comportamenti a rischio

Gli Enti Bilaterali sono tenuti a dare **tempestiva** comunicazione alle tre Direzioni Centrali firmatarie di ogni richiesta di rimborso, anche al di fuori delle scadenze trimestrali sopra indicate, qualora siano riscontrate anomalie, irregolarità ovvero situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio all'Istituto o ad altre Amministrazioni.

Direzione Centrale Entrate

Antonio Pone

Firmato digitalmente da:
Antonio Pone
Data:05/10/2026 10:55:27

Direzione Centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode

Alessandro Romano

Firmato digitalmente da:
Alessandro Romano
Data:30/09/2026 12:10:05

Direzione Centrale Organizzazione

Maria Grazia Sampietro

Firmato digitalmente da:
Maria Grazia Sampietro
Data:01/10/2026 13:46:23